

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n. 3 in data 22/02/2017

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione
- Art. 4 - Domanda di occupazione
- Art. 5 - Avvio del procedimento e istruttoria della domanda
- Art. 6 - Deposito cauzionale
- Art. 7 - Durata delle occupazioni
- Art. 8 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione
- Art. 9 - Obblighi del titolare
- Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione
- Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione
- Art. 12 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro
- Art. 13 - Rinuncia all'occupazione
- Art. 14 - Oggetto della tassa
- Art. 15 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 16 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade
- Art. 17 - Criteri di determinazione della tassa
- Art. 18 - Disciplina delle tariffe
- Art. 19 - Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 20 - Esenzioni e agevolazioni
- Art. 21 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 22 - Riscossione coattiva della tassa
- Art. 23 - Funzionario responsabile
- Art. 24 - Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina:

- l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo le norme e i principi contenuti nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni;
- le modalità per il rilascio delle relative autorizzazioni e concessioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione del regolamento

1. Sono soggette all'ambito di applicazione del presente regolamento:

- le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile;
- le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri di distinzione.

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente, comunque, durata non inferiore all'anno. L'occupazione si considera in ogni caso permanente quando l'atto di concessione ne prevede l'utilizzazione continuativa da parte del concessionario per tutta la sua durata, comunque superiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno nonché:

- le occupazioni temporanee prive di autorizzazione;
- le occupazioni continuative autorizzate per una durata inferiore all'anno;
- le occupazioni di durata superiore all'anno nelle quali la sottrazione del suolo pubblico è non continuativa, in quanto avviene per una parte del giorno, mancando in questo caso il carattere della stabilità dell'occupazione.

4. La durata effettiva della occupazione, inferiore all'anno, unitamente al fatto che l'area occupata dal contribuente, al termine della giornata lavorativa, ritorni nella disponibilità del Comune, costituiscono elementi dai quali si evince inequivocabilmente che trattasi di occupazione di suolo pubblico avente carattere temporaneo.

CAPO I - NORME E PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

Art. 4 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di autorizzazione, per le occupazioni di natura temporanea, o di concessione, per le occupazioni di natura permanente.

2. La domanda di concessione ovvero di autorizzazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata agli uffici competenti almeno 30 giorni prima del periodo richiesto, in caso di occupazione permanente, e almeno 15 giorni prima in caso di occupazioni temporanee, e deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente, nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A., qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;
- c) nel caso di più contitolari non rappresentati dall'Amministratore di condominio l'indicazione delle generalità dei soggetti contitolari, obbligati in solido al pagamento della tassa;
- d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;
- f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- g) il tipo di attività che si intende svolgere, le strutture e le attrezzature con cui si intende occupare;

h) documentazione fotografica e apposita planimetria quotata anche con riferimento agli spazi pubblici circostanti da cui risulti evidenziata la superficie che si richiede di occupare;
i) l'impegno a mettere in opera tutte quelle prescrizioni che saranno imposte dalla Polizia Municipale nel caso in cui l'occupazione determini problemi al transito pedonale;

3. Ai titolari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Sono interamente a carico del richiedente le segnalazioni di occupazione di suolo pubblico e, in particolare, per le occupazioni sulle sedi stradali, quelle previste in merito dal Codice della Strada nonché tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della sicurezza degli utenti, cittadini, addetti agli stessi lavori e luoghi di intervento.

Art. 5 – Avvio del procedimento e istruttoria della domanda

1. Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio Finanziario - Ufficio Tributi per l'istruttoria ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le occupazioni permanenti e 15 giorni per le occupazioni temporanee.

4. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta ovvero vengono richiesti pareri ad altri enti o siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine si interrompe e riprende a decorrere dal momento in cui pervengono al responsabile del procedimento le autorizzazioni, i pareri, i chiarimenti o le integrazioni richieste.

5. Fatta salva l'acquisizione di ulteriori pareri e/o autorizzazioni in relazione alla tipologia di occupazione richiesta, l'istruttoria dei procedimenti viene effettuata acquisendo, di norma, i seguenti pareri:

- ufficio di polizia municipale per il rispetto delle norme riguardanti il codice della strada;
- ufficio edilizia privata: per le occupazioni riguardanti lo svolgimento dell'attività edilizia e, in generale, la realizzazione di attività o l'installazione di manufatti disciplinati dal regolamento edilizio (apertura nuovi passi carrai, installazione di tende, ecc.) ;
- ufficio tecnico-lavori pubblici: per le occupazioni che implicano modifiche al patrimonio comunale (assetto stradale, arredo urbano, ecc.) e/o verifiche di

compatibilità con gli impianti di erogazione dei pubblici servizi (illuminazione pubblica, fognature, acquedotto, ecc.)

6. I pareri di cui al comma precedente devono essere rilasciati entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, il parere si intende favorevole.

7. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada comunicherà nel termine di cui sopra i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere nonché i termini e per la proposizione dell'impugnazione .

8. I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal Responsabile del servizio.

Art. 6 – Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione/autorizzazione o da cui possono derivare danni al patrimonio comunale o a terzi o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio competente a rilasciare l'autorizzazione, su proposta del responsabile del servizio lavori pubblici-patrimonio, potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. In sostituzione del deposito cauzionale potrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria della durata prevista per l'occupazione, aumentata di tre mesi.

2. Il deposito cauzionale sarà svincolato al termine dell'occupazione, previo accertamento della corretta e regolare messa in pristino del suolo pubblico.

Art. 7 - Durata delle occupazioni

1. La durata delle occupazioni permanenti, ove non diversamente richiesto all'atto della domanda, è generalmente fissata in anni 30 (durata massima), senza possibilità di tacito rinnovo, con decorrenza dal giorno successivo a quello del ritiro della concessione.

2. Il Comune potrà comunque inviare disdetta anche alla prima scadenza con preavviso di almeno sei mesi.

3. Il responsabile competente al rilascio della concessione potrà prescrivere una durata inferiore a quella prevista al comma 1, motivando debitamente le circostanze.

4. La durata delle occupazioni temporanee di natura ricorrente legate all'esercizio del commercio su aree pubbliche coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione all'esercizio del commercio medesimo.

Art. 8 - Contenuto dell'atto di concessione/autorizzazione

1. L'atto di concessione/autorizzazione costituisce il titolo che legittima l'occupazione e deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione/autorizzazione;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata l'occupazione;
- la durata e la frequenza dell'occupazione;
- l'obbligo di corrispondere la tassa di occupazione e la relativa misura;
- l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
- l'obbligo eventuale per il concessionario di prestare deposito cauzionale ovvero garanzia fidejussoria a garanzia della restituzione del bene nelle condizioni iniziali e del rispetto degli obblighi previsti nel titolo autorizzativo;

2. Con riferimento alla natura dell'area:

- la concessione permanente viene rilasciata salvo i diritti di terzi ed in particolare salvo i diritti del proprietario dell'area;
- l'autorizzazione temporanea viene rilasciata a condizione che il richiedente produca, allegato all'istanza, un atto di assenso dell'assemblea condominiale sottoscritto dall'Amministratore o dal proprietario dell'area medesima.

3. Il mancato ritiro dell'atto di concessione, salvo casi debitamente motivati non dipendenti dalla volontà del richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto rilascio ovvero entro il termine previsto per l'inizio dell'occupazione temporanea, comporta la decadenza della concessione stessa.

Art. 9 - Obblighi del titolare

1. Il titolare della concessione/autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione o escutendo la garanzia fidejussoria di cui all'art. 6;
- b) mantenere in condizioni di decoro, ordine e pulizia l'area che occupa;

- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - e) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
 - f) non affidare in sub-concessione o trasferire a terzi la concessione;
 - g) versare il canone alle scadenze previste
 - h) esporre un cartello segnaletico conforme a quello previsto dal Regolamento del codice della strada;
 - i) comunicare all'Ufficio addetto qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'occupazione stessa, ovvero qualsiasi variazione nella titolarità dell'immobile interessato all'occupazione.
2. Qualora il titolare della concessione/autorizzazione sia un soggetto diverso dal proprietario delle strutture installate sul suolo pubblico l'obbligo previsto al punto a) del presente articolo rimane in carico al proprietario delle strutture suddette (in caso dell'installazione di chioschi) ovvero del proprietario dell'immobile (in caso di occupazione di cantieri per interventi su edifici).

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
- a) il mancato versamento entro trenta giorni dal termine previsto della tassa stabilita e di eventuali ulteriori diritti dovuti;
 - b) il mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione ovvero delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - c) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione/autorizzazione del suolo o dello spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - d) per difformità dell'occupazione rispetto alla concessione/autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. Sono causa di estinzione della concessione:
- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, qualora non sia presentata la richiesta di voltura entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Art. 11 - Modifica, sospensione e revoca della concessione/autorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, può in qualsiasi momento modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione/autorizzazione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. Il soggetto autorizzato all'occupazione del suolo pubblico non può opporsi alla rimozione completa del manufatto e delle strutture facenti parte delle occupazioni del suolo pubblico per consentire i lavori di riqualificazione dell'area interessata.
3. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione/autorizzazione disposto dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tassa corrisposta in anticipo, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza interessi.
4. Il rimborso per le occupazioni di suolo pubblico permanenti potrà essere corrisposto in ragione di dodicesimi tenendo conto soltanto delle frazioni superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 12 - Rinnovo della concessione, proroghe e autorizzazione al subentro

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti ovvero per le occupazioni temporanee di durata superiore all'anno il titolare deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà delle strutture o di titolarità di un'attività alle quali è collegata un'occupazione di suolo pubblico, il subentrante dovrà produrre apposita domanda di subentro contenente anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente, da presentarsi entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario gli eredi o il tutore legale possono richiedere l'autorizzazione al subentro entro 120 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. In caso di subentro in corso d'anno non sarà ammesso alcun rimborso della tassa già versato a favore del cedente. Qualora il concessionario di origine sia in regola con il pagamento della tassa, il subentrante sarà tenuto al pagamento a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Per le occupazioni temporanee può essere richiesta la proroga dell'occupazione da presentarsi almeno 10 giorni prima della scadenza.

7. Il mancato pagamento della tassa, nei termini stabiliti nel presente regolamento, per l'occupazione già in essere costituisce motivo ostativo per il rinnovo o proroga.

Art. 13 - Rinuncia all'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di carattere non ricorrente la rinuncia all'occupazione effettuata prima del termine di scadenza dell'autorizzazione non dà diritto al rimborso della tassa già versata.

2. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente e per le occupazioni permanenti la rinuncia può essere richiesta previa messa in pristino del suolo. La rinuncia comunicata entro il 31 dicembre dell'anno ha effetto a decorrere dall'anno successivo.

CAPO II – DISCIPLINA DELLA TASSA

Art. 14 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al precedente comma 1, con esclusione di balconi, verande, *bow-window* e simili infissi di carattere stabile. Sono, inoltre, soggette alla tassa le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. La tassa si applica anche nel caso di occupazioni esercitate su tratti di aree private che sono di uso pubblico per destinazione dello stesso proprietario, quali le occupazioni poste in essere sotto i portici degli immobili di proprietà privata ma aperti al pubblico, su tratti di marciapiede o di strade aperti al pubblico e simili.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Art. 15 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dall'atto di concessione o di autorizzazione o, in assenza, sulla base dell'effettiva superficie occupata.

2. Per gli anni successivi a quello di rilascio dell'atto di concessione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, la tassa è dovuta dal soggetto che esercita l'occupazione alla data del primo gennaio di ciascun anno.

Art. 16 - Graduazione e criterio di classificazione delle strade

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate come segue:

| 1^ CATEGORIA | 2^ CATEGORIA |
|---|---|
| Zone interne alla delimitazione di centro abitato | Zone esterne alla delimitazione di centro abitato |

2. In relazione alla suddivisione di cui al comma 1, la tassa viene così graduata:

1^ categoria: 100%

2^ categoria: 70%

Art. 17 - Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. L'estensione dello spazio occupato si computa considerando la superficie della proiezione verticale dell'oggetto al suolo, partendo dalle linee più sporgenti.

3. Nel computo dello spazio occupato da tavoli, sedie, sgabelli, panche, vasi da fiori, lampade o simili, sia o meno tale occupazione recintata da balaustre od altro, si valuta la superficie del massimo poligono, entro il quale può essere circoscritta l'area, con riferimento ai punti più esterni della effettiva occupazione.

4. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100

mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

7. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

8. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

9. Nel caso di occupazione di soprassuolo la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione. La superficie di occupazione dei mezzi pubblicitari classificati come cartello, preinsegna, transenna parapetonale, striscione, gonfalone e stendardo, è determinata dalla misura della base di tali oggetti, espressa in metri lineari.

Art. 18 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe sono approvate entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

2. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

3. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 16, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento: (come da allegata tabella tariffe).

4. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 19 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa: (come da allegata tabella tariffe).

Art. 20 – Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dalla tassa, oltre alle occupazioni espressamente indicate all'articolo 49 del D.Lgs. n. 507/1993¹, le seguenti occupazioni:

- a. quelle poste in essere dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- b. le occupazioni permanenti poste in essere con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- c. le occupazioni di suolo pubblico per impianti di erogazione di pubblici servizi.

2. La Giunta comunale, con atto motivato, può concedere agevolazioni sul pagamento della TOSAP, fino alla totale esenzione.

Art. 21 - Denuncia e versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione.

3. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

4. Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

5. Il versamento della tassa dovuta dalle aziende di erogazione di servizi pubblici per le occupazioni di carattere permanente è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile, sulla base del numero di utenti individuati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

¹ Si tratta delle esenzioni previste per:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali.

6. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

7. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

8. Il versamento della tassa non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi euro 12,00 per le occupazioni permanenti ed euro 3,00 per le occupazioni temporanee.

9. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore ad euro 258,23 è consentito il pagamento in 4 rate senza interessi, di uguale importo, scadenti nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Art. 22 - Riscossione coattiva della tassa

1. Il mancato pagamento da parte dell'obbligato degli importi dovuti comporta la riscossione coattiva con le procedure di cui all'art. 52, comma 6, del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 23 - Funzionario responsabile

1. Al responsabile del Servizio Finanziario sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il precedente regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 in data 14/11/1994, e successive modificazioni ed integrazioni.

OCCUPAZIONI PERMANENTI

| Lettera | Descrizione | CAT I | CAT II |
|--------------------------------------|--|----------|---------|
| A | Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno | € 17,56 | € 12,29 |
| B | Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno: | € 11,72 | € 8,21 |
| tariffe : C) D) E) F) G) H) abrogate | | | |
| I | Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare per ogni km lineare o frazione e per anno é: | € 129,11 | € 90,38 |
| L | Occupazioni realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi. La tassa è dovuta nella misura annua complessiva seguente, a prescindere dalla consistenza delle occupazioni: | € 25,82 | € 18,08 |
| M | Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno: | | |
| | centro abitato | € 10,33 | € 7,23 |
| | zona limitrofa | € 7,75 | € 5,42 |
| | sobborghi e zone periferiche | € 5,16 | € 3,62 |
| N | Distributori di carburante: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti , dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno: | | |
| | centro abitato | € 30,99 | € 21,69 |
| | zona limitrofa | € 25,82 | € 18,08 |
| | sobborghi e zone periferiche | € 15,49 | € 10,85 |
| | frazioni | € 5,16 | € 3,62 |

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

| durata occupazione | A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico | | B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo | | C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70% | | D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% | | E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80% | | F) Per le occupazioni temporanee di suolo finalizzate ad opere ed uso di sottosuolo o soprassuolo la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq. | | G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cui destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta del 30% | | H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50% | | I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80% | | L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue: | |
|--|---|--------|--|--------|--|--------|--|--------|---|--------|--|--------|--|--------|--|--------|---|--------|---|--------|
| | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II | CAT I | CAT II |
| tariffa base | € 1,03 | € 0,72 | € 0,72 | € 0,51 | € 0,31 | € 0,22 | € 0,52 | € 0,36 | € 0,21 | € 0,14 | € 0,52 | € 0,36 | € 0,72 | € 0,51 | € 0,52 | € 0,36 | € 0,21 | € 0,14 | | |
| fino a 8 ore e fino a 14 gg | € 0,52 | € 0,36 | | | € 0,15 | € 0,11 | € 0,26 | € 0,18 | € 0,10 | € 0,07 | € 0,26 | € 0,18 | € 0,36 | € 0,25 | € 0,26 | € 0,18 | € 0,10 | € 0,07 | | |
| fino a 8 ore e oltre 14 gg | € 0,26 | € 0,18 | | | € 0,08 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,18 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,05 | € 0,04 | | |
| fino a 8 ore e oltre 1 mese | € 0,13 | € 0,09 | | | € 0,04 | € 0,03 | € 0,06 | € 0,05 | € 0,03 | € 0,02 | € 0,06 | € 0,05 | € 0,09 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,05 | € 0,03 | € 0,02 | | |
| oltre le 8 ore e fino a 16 ore e fino a 14 gg | € 0,72 | € 0,51 | | | € 0,22 | € 0,15 | € 0,36 | € 0,25 | € 0,14 | € 0,10 | € 0,36 | € 0,25 | € 0,51 | € 0,35 | € 0,36 | € 0,25 | € 0,14 | € 0,10 | | |
| oltre le 8 ore e fino a 16 ore e oltre 14 gg | € 0,36 | € 0,25 | | | € 0,11 | € 0,08 | € 0,18 | € 0,13 | € 0,07 | € 0,05 | € 0,18 | € 0,13 | € 0,25 | € 0,18 | € 0,18 | € 0,13 | € 0,07 | € 0,05 | | |
| oltre le 8 ore e fino a 16 ore e oltre 1 mese | € 0,18 | € 0,13 | | | € 0,05 | € 0,04 | € 0,09 | € 0,06 | € 0,04 | € 0,03 | € 0,09 | € 0,06 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,09 | € 0,06 | € 0,04 | € 0,03 | | |
| oltre le 16 ore e fino alle 24 ore e fino a 14 giorni | € 1,03 | € 0,72 | | | € 0,31 | € 0,22 | € 0,52 | € 0,36 | € 0,21 | € 0,14 | € 0,52 | € 0,36 | € 0,72 | € 0,51 | € 0,52 | € 0,36 | € 0,21 | € 0,14 | | |
| oltre le 16 ore e fino a 24 ore ed oltre 14 giorni | € 0,52 | € 0,36 | | | € 0,15 | € 0,11 | € 0,26 | € 0,18 | € 0,10 | € 0,07 | € 0,26 | € 0,18 | € 0,36 | € 0,25 | € 0,26 | € 0,18 | € 0,10 | € 0,07 | | |
| oltre le 16 ore e fino a 24 ore ed oltre 1 mese | € 0,26 | € 0,18 | | | € 0,08 | € 0,05 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,05 | € 0,04 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,18 | € 0,13 | € 0,13 | € 0,09 | € 0,05 | € 0,04 | | |
| a) fino ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 5,16 |
| b) oltre ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 7,75 |
| a) fino a 90 giorni: maggiorazione tassa 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 6,71 |
| b) fino a 90 giorni: maggiorazione tassa 30% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 10,07 |
| a) oltre 90 giorni e fino a 180 gg: maggiorazione tassa 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 7,75 |
| b) oltre 90 giorni e fino a 180 gg: maggiorazione tassa 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 11,62 |
| a) di durata superiore a 180 giorni: maggiorazione tassa 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 10,33 |
| b) di durata superiore a 180 giorni: maggiorazione tassa 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | € | 15,49 |